

# IL DANNO ESISTENZIALE

Avv. Giampaolo Pacini

108

**P**er danno esistenziale si intende l'insieme di ripercussioni relazionali negative incidenti sulle condizioni di vita e sulla qualità dell'esistenza, subite da un soggetto per effetto dell'altrui fatto illecito.

Si tratta di una tipologia di danno che, così come era già avvenuto per la voce relativa al danno biologico, ha ricevuto la sua consacrazione in via giurisprudenziale, prescindendo da preesistenti qualificazioni normative.

Una nuova categoria della responsabilità civile, dunque, alla stregua del danno biologico, che ha avuto il suo primo ed esplicito riconoscimento dalla Suprema Corte con la pronuncia 7713/2000.

La piena comprensione dell'oggetto e dei confini del danno esistenziale richiede un breve confronto con le tre tipologie di danno, riconosciute ormai pacificamente dalla letteratura e dalla giurisprudenza, ossia il danno patrimoniale, il danno biologico, il danno morale.

## **BREVI CENNI SUL DANNO BIOLOGICO, SUL DANNO PATRIMONIALE E SUL DANNO MORALE E DIFFERENZE DAL DANNO ESISTENZIALE.**

La nozione di danno biologico designa il danno all'integrità psico-fisica del soggetto, in conseguenza di un fatto-evento lesivo, suscettibile di accertamento medico in quanto danno alla salute; esso trova il proprio fondamento normativo nella tutela che l'art. 32 della Costituzione appresta in favore della persona. Proprio in quanto fatto-evento la prova della lesione è implicita nella lesione medesima, onde non si richiede una dimostrazione della sussistenza ma, semplicemente, ai fini risarcitori, dell'entità del danno, vale a dire la menomazione a carattere non patrimoniale subita in concreto dalla persona, in conseguenza del fatto dannoso. La menomazione fisica o psichica in cui si sostanzia il danno biologico deve trovare riscontro sul piano

## **UNA NUOVA FIGURA DEL DIRITTO PER L'INSIEME DELLE RIPERCUSSIONI RELAZIONALI NEGATIVE, INCIDENTI SULLE CONDIZIONI DI VITA E SULLA QUALITÀ DELL'ESISTENZA**

medico-legale ed essere inquadrabile in una precisa patologia, **mentre il danno esistenziale, come somma di ripercussioni relazionali di segno negativo, è una modificazione in pejus della personalità del leso, che non coinvolge il bene salute.**

La figura del danno patrimoniale, è legata invece ad una valutazione in termini di costi e perdite a carattere reddituale, risarcibile solo nei limiti in cui esso incida sulla capacità di produrre reddito, nonché della prova che il danneggiato è in grado di fornire circa l'esistenza e l'entità. Il danno patrimoniale costituisce una *deminutio patrimonii*, laddove **il danno esistenziale è un pregiudizio di carattere non reddituale, una ripercussione che non ha riflessi negativi sul patrimonio.**

Il danno morale, d'altro canto, consiste nelle sofferenze e nei patemi causati dal fatto lesivo. Il danno morale costituisce in buona sostanza una mera sofferenza morale, una prostrazione dell'animo, un abbattimento dello spirito: il "*patema d'animo*" e lo "*stato di angoscia transeunte*". Si afferma che la peculiarità del danno esistenziale rispetto al danno morale (oltre che, come già visto, rispetto al danno patrimoniale e al danno biologico) è assai netta: **le ripercussioni negative in cui si concreta il danno esistenziale si manifestano sul piano concreto, essendo perciò suscettibili di precise verifiche, differenziandosi così dalle sofferenze e dai dolori di carattere spirituale.**